

RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio sono in vigore le nuove norme sul “cambio di residenza in tempo reale”.

L’art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012 n.5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, c.1, lettera a),b) e c) del DPR 223/1989:

- a) trasferimento dir esidenza da altro comune, dall’estero o trasferimento di residenza all’estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
- c) cambio di abitazione all’interno del comune.

Le disposizioni del D.L. acquistano efficacia dal 09 maggio 2012 (art. 5 c.6).

Le novità riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno (e disponibili su questa pagina) che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del DPR n. 445/2000.

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del DPR n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltrare telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

1. **direttamente all’Ufficio Anagrafe in Via Battaglia, 5;**
2. **per raccomandata, indirizzata al COMUNE DI BRUSIMPIANO – Ufficio Anagrafe Via Battaglia, 5 – 21050 BRUSIMPIANO,**
3. **per fax al numero 0332 93 44 79,**
4. **per via telematica all’e-mail: demografici@comune.brusimpiano.va.it o tramite PEC all’indirizzo: demografici@comune.brusimpiano.legalmail.it**

Quest’ultima possibilità (punto 4) è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale,
- b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato EXTRA-CEE deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente alla CEE deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).

MODELLI

-DICHIARAZIONE DI RESIDENZA (CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE, DALL'ESTERO, DALL'AIRE DI ALTRO COMUNE; CAMBIO DI ABITAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE)

-ALLEGATO A (PER CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA)

-ALLEGATO B (PER CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA)

-DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL'ESTERO.

PROSIEGUO DELL'ITER

A seguito della dichiarazione resa l'ufficio **entro i 2 giorni successivi**, provvede a:

- registrare le conseguenti variazioni, **con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime;**
- accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa;
- e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (silenzio-assenso).

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché gli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19 c. 3 del DPR 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

- nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all'AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e darne immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con medesima decorrenza;
- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.
-